

RACCOMANDAZIONE (UE) 2021/1749 DELLA COMMISSIONE**del 28 settembre 2021****sull'efficienza energetica al primo posto: dai principi alla pratica — Orientamenti ed esempi per l'attuazione nel processo decisionale del settore energetico e oltre**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

considerando quanto segue:

- (1) Nella comunicazione «Un traguardo climatico 2030 più ambizioso per l'Europa» ⁽¹⁾ la Commissione ha presentato il piano per l'obiettivo climatico 2030, un piano completo per aumentare l'obiettivo per il 2030 di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dell'Unione europea a – 55 % (rispetto al 1990) in modo responsabile.
- (2) La normativa europea sul clima ⁽²⁾ stabilisce che l'equilibrio tra le emissioni e gli assorbimenti a livello di Unione di gas a effetto serra disciplinati nel diritto dell'Unione deve essere conseguito al più tardi nel 2050, così da realizzare l'azzeramento delle emissioni nette entro tale data.
- (3) La comunicazione sul Green Deal europeo ⁽³⁾ afferma che occorre dare priorità all'efficienza energetica e individua quest'ultima come una delle soluzioni chiave tra i settori, che contribuirà a conseguire la neutralità climatica al minor costo possibile.
- (4) Il principio dell'efficienza energetica al primo posto («principio EE1st») è definito all'articolo 2, punto 18, del regolamento sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima ⁽⁴⁾ (regolamento Governance) che richiede inoltre agli Stati membri di tenere conto di tale principio nei piani nazionali integrati per l'energia e il clima. La direttiva Efficienza energetica ⁽⁵⁾ contribuisce all'attuazione del principio ma non contiene requisiti specifici sulle modalità di applicazione del principio.
- (5) La strategia dell'UE per l'integrazione del sistema energetico ⁽⁶⁾ considera l'efficienza energetica un aspetto di assoluto rilievo ed esorta ad applicare il principio EE1st in tutto il sistema energetico. Rientra in tale contesto dare priorità alle soluzioni sul lato della domanda ogniqualvolta siano più efficaci in termini di costi nel soddisfare gli obiettivi strategici rispetto agli investimenti nell'infrastruttura energetica e rispecchino adeguatamente l'efficienza del ciclo di vita dei diversi vettori energetici, tra cui la conversione, la trasformazione, la trasmissione, il trasporto e lo stoccaggio di energia, e la crescente quota di rinnovabili nella fornitura di energia elettrica.

⁽¹⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Un traguardo climatico 2030 più ambizioso per l'Europa — Investire in un futuro a impatto climatico zero nell'interesse dei cittadini [COM(2020) 562 final].

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima») (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).

⁽³⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Il Green Deal europeo [COM(2019) 640 final].

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).

⁽⁵⁾ Direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 210), articolo 1.

⁽⁶⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Energia per un'economia climaticamente neutra: strategia dell'UE per l'integrazione del sistema energetico [COM(2020) 299 final].

